

Legge di stabilità. Annullati i debiti sotto i 2mila euro iscritti a ruolo prima del 2000 e non recuperati entro giugno 2013

Colpo di spugna sulle mini-cartelle

La cancellazione opererà d'ufficio senza l'istanza del contribuente

Luigi Lovecchio

Due condoni, uno per i contribuenti e l'altro per gli agenti della riscossione. È questo il contenuto dei commi 527 e 528 della legge di stabilità dedicati alla riscossione. Peraltro, la sanatoria riferita alle società di Equitalia porta con sé anche una "cripto sanatoria", piuttosto significativa, in favore dei debitori iscritti a ruolo (si veda l'altro articolo in pagina).

La norma prevede che, una volta decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutti i crediti di importo non superiore a 2mila euro, derivanti da ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono annullati di diritto. Concorrono alla determinazione del suddetto limite di importo il capitale, gli interessi e le sanzioni. Ne deriva che l'aggio dell'agente della riscossione non rileva ai fini della individuazione delle posizioni da annullare. La disposizione non discrimina alcuna tipologia di entrata. Que-

sto significa che l'ambito oggettivo della sanatoria include somme di qualsiasi natura. Non solo tributi erariali o locali, quindi, ma anche, ad esempio, multe stradali, contributi previdenziali, rette scolastiche e quant'altro.

Non vi è inoltre alcuna indicazione in ordine alla possibilità che la cartella sia stata oggetto di impugnazione. Stante la generalità della disposizione di legge, ciò dovrebbe comportare che anche i ruoli in contenzioso rientrino nella procedura di annullamento. Si ritiene invece che le cartelle derivanti dalle iscrizioni a ruolo provvisorie, in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, non

L'AMBITO

La sanatoria include somme di qualsiasi natura. Non solo tributi erariali e locali ma anche contributi e contravvenzioni stradali

possano ricondursi alla disciplina in esame, perché in questo caso il credito da considerare è quello accertato.

Ciò che conta è che si tratti di cartelle non pagate alla data di efficacia della novella. Considerato che la norma determina l'effetto di annullamento del ruolo solo al decorso dei sei mesi, lo stato di morosità dovrà essere verificato alla fine di giugno 2013. Ne consegue che se nei prossimi mesi l'agente della riscossione riesce a recuperare il credito l'annullamento non potrà operare.

L'annullamento opera d'ufficio, senza che vi sia necessità di un'istanza del debitore. È prevista l'emissione di un apposito decreto delle Finanze, ma solo allo scopo di indicare le modalità per la cancellazione dei ruoli dalle scritture contabili degli enti interessati e per il recupero delle spese anticipate dagli agenti della riscossione.

Per stabilire se la cartella

In sintesi

01 | LA SANATORIA
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, tutte le cartelle non pagate di importo non superiore a 2.000 euro, relative a iscrizioni a ruolo effettuate sino al 31 dicembre 1999 sono automaticamente annullate

02 | GLI INTERESSATI
La norma riguarda somme di qualsiasi natura, tributaria e non (multe stradali, contributi, eccetera)

03 | IN CONTENZIOSO
In assenza di precisazioni, dovrebbero rientrarvi anche le cartelle in contenzioso

04 | D'UFFICIO
L'annullamento è automatico e non richiede istanza di parte

rientra tra quelle potenzialmente azzerabili occorre verificare se il ruolo è stato reso esecutivo sino al 31 dicembre 1999. Se l'informazione non è ricavabile dalla lettura della cartella bisogna accertarsene presso l'agente della riscossione competente territorialmente.

Non deve peraltro sorprendere il riferimento a ruoli che risalgono ad una epoca che dovrebbe essere coperta dalla prescrizione ordinaria decennale. Come sopra evidenziato, una possibilità è che si tratti di cartelle in contenzioso. Va inoltre ricordato che una volta che è stata notificata la cartella nei termini di legge la successiva procedura esecutiva è regolata dai termini di prescrizione, di norma, decennali. Tali termini possono tuttavia essere interrotti dalla notifica di un atto di messa in mora, con l'effetto che riprende a decorrere un ulteriore periodo di prescrizione.

L'altra novità che interessa i

contribuenti riguarda le riscossioni coattive per importi non superiori a mille euro. Si prevede che per le riscossioni avviate a partire dalla data di entrata in vigore della legge le azioni cautelari e esecutive non possono essere attivate prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio per posta ordinaria di un avviso contenente il dettaglio del ruolo. Ai fini del rispetto della suddetta soglia massima di 1.000 euro occorre sommare tutti i debiti iscritti a ruolo alla data in cui si attiva la procedura esecutiva. Durante il suddetto periodo di moratoria, non si può neppure procedere all'iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli. Nel contempo, è stata abrogata la disposizione che prevedeva che per riscossioni non superiori a 2.000 euro l'agente della riscossione aveva obbligo di inviare due avvisi bonari, dei quali il secondo non prima di sei mesi dal primo.

Agenzia delle Entrate. La risoluzione

Prima casa, il Fisco «perdona» chi vende prima di cinque anni

**Angelo Busani
Carlo Maria Canali**

Il contribuente che abbia venduto, prima del decorso di un quinquennio dalla data del rogito d'acquisto, una abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa", non incorre nella decadenza dall'agevolazione (e nelle relative sanzioni) se non compra una nuova abitazione principale entro un anno dalla vendita qualora, entro tale anno, presenti al fisco un'istanza di rinuncia all'acquisto di una nuova casa: in tale ipotesi, il fisco recupera solo la differenza d'imposta (tra quella calcolata in misura ordinaria e quella pagata in misura agevolata) e non applica la sanzione pari al 30% della differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata.

È quanto stabilito nella risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012 dell'agenzia delle Entrate, la quale rappresenta un'occasione di uniformare i comportamenti finora diversamente praticati su questa materia dagli uffici periferici, in assenza di un orientamento ufficiale a livello nazionale: in taluni, infatti, si seguiva la tesi ora sposata dalla Entrate, in altri invece l'istanza del contribuente non veniva ritenuta atta a impedire l'applicazione della sanzione a causa della decadenza dall'agevolazione provocata dalla vendita infraquinquennale non seguita da un nuovo acquisto entro un anno dal rogito di vendita.

L'orientamento recato nella risoluzione n. 112/E viene argomentato sulla considerazione che si tratta di un caso in cui il contribuente ha assunto un impegno (l'acquisto di una nuova casa) che non vuole o non può mantenere: la dichiarazione di non adempimento dell'impegno assunto, se formulata entro l'anno "di grazia" (quello cioè nel corso del quale dovrebbe avvenire il riacquisto che evita la decadenza dall'agevolazione) è dunque valevole al fine di evitare la sanzione al contribuente e di consentirgli di subire solo il recupero dell'imposta ordina-

riamente dovuta.

Ciò che al contribuente invece non è consentito è, secondo le Entrate, di rinunciare all'agevolazione "prima casa" una volta che egli l'abbia conseguita avendone maturato i presupposti: il caso si può presentare quando, comprata una "prima casa", se ne voglia comprare un'altra, di maggior valore, senza vendere la precedente (se fosse possibile rinunciare all'agevolazione precedentemente goduta su un minore imponibile, sarebbe infatti vantaggioso avvalersi nuovamente dell'agevolazione, poiché lascierebbe su un imponibile maggiore). Per l'Agenzia infatti è ancora valido l'orientamento della Cassazione (sentenza 28 giugno 2000 n.

IL VINCOLO

Chi non acquista un nuovo immobile deve presentare istanza e si vedrà ricalcolare l'imposta senza sanzione

8784) per il quale non è possibile conseguire l'agevolazione prevista per l'acquisto della "prima casa" previa rinuncia ad un precedente analogo beneficio, in quanto la dichiarazione di voler fruire del beneficio «non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto».

La risoluzione n. 112/E offre infine un ultimo spunto, confermando che il contribuente, decorso l'anno "di grazia" senza aver presentato l'istanza di rinuncia di cui sopra si è parlato, può comunque avvalersi del ravvedimento operoso e quindi beneficiare di una riduzione della sanzione del 30 per cento.

APPROFONDIMENTO ONLINE

La risoluzione delle Entrate www.ilsote24ore.com/norme/documenti

Per le partite ultradecennali il condono per i concessionari opera al di là dell'importo

Concessionari liberati da responsabilità

Per i ruoli sottoscritti fino al 31 dicembre 1999 e non riscossi, gli agenti della riscossione sono liberati da qualsiasi responsabilità amministrativa e contabile, fatta salva l'ipotesi del dolo. Per le medesime partite inoltre non si fa applicazione della disciplina ordinaria in materia di discarico per inesigibilità, di cui agli articoli 19 e 20 del Dlgs n. 112/99.

È una vera e propria sanatoria quella riservata dalla legge di stabilità agli agenti della riscossione per le partite creditorie ultradecennali. In questo caso, non vi è alcun limite di importo, cosicché rientrano nella disciplina in esame le somme di qualunque ammontare che siano state iscritte alla suddetta data del 31 dicembre 1999. Per le cartelle recanti importi maggiori di 2mila euro, la previsione della legge di stabilità dispone che l'agente della riscossione, esaurite le attività di competenza, ne dà notizia all'ente creditore.

Per comprendere la portata della novella, occorre ricordare che l'agente della riscossione non è liberato dalla responsabilità di riscuotere gli importi affidatigli se non ottiene il provvedimento di discarico per inesigibilità da parte dell'ente creditore (come ad esempio agenzia delle Entrate o comuni).

A tale scopo, è prescritta una specifica disciplina negli articoli 19 e 20 Dlgs n. 112/99. In forza di dette disposizioni, l'agente della riscossione deve dimostrare, ad esempio, di avere notificato la

cartella di pagamento entro un termine (attualmente, il nono mese) decorrente dalla consegna del ruolo, di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni del contribuente risultanti dall'Anagrafe tributaria (la norma è stata modificata ma solo a decorrere da fine 2011) nonché di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive segnalate dall'ente creditore. Se non ha adempiuto a tali obblighi, la società di riscossione rimane debitrice nei confronti dell'ente creditore per

le somme non riscosse.

Per effetto della novità in esame, le suddette procedure non trovano applicazione nei riguardi dei ruoli formati sino alla fine del 1999. Questo significa che l'agente della riscossione risulterà formalmente discaricato anche se non ha svolto una o più delle azioni sopraindicate (ad esempio non ha svolto tutte le azioni esecutive che avrebbe dovuto). L'effetto naturale del discarico, dall'atto del debitore (il contribuente), è la cancellazione del suo debito, salva l'ipotesi del tutto improbabile che l'ente creditore non ritenga di poter agire sulla base della disciplina di diritto comune.

Anche in questo caso, non vi è distinzione in ordine alla natura

del credito o all'eventuale stato contenzioso dello stesso. Ne consegue che potrebbe trattarsi di tributi di qualsiasi natura (erariali o locali) o anche di somme non tributarie (contributi previdenziali). Ugualmente, nulla vieta che alcune delle partite siano in contenzioso. Per le somme maggiori di 2000 euro non vi è un preciso termine entro cui l'agente della riscossione deve provvedere a trasmettere gli atti all'ente creditore. Né è prevista una formale comunicazione al debitore. Trattandosi di debiti vecchi, è tuttavia verosimile ritenere che la procedura di discarico si concluderà in alcuni mesi.

Lu. Lo.

Enti locali. Le contestazioni della Ragioneria al rendiconto 2011

Al Comune di Napoli deficit verso 1,2 miliardi

**Gianni Trovati
MILANO**

Il nuovo allarme sulla via accidentata verso il risanamento dei conti traballanti del Comune di Napoli arriva dalla Ragioneria generale dello Stato.

La ripulitura dei bilanci dalle entrate accertate ma mai riscosse, che ha fatto emergere un maxi-disavanzo da 850 milioni di euro, ha spinto il Comune alla scelta obbligata di chiedere al Viminale l'adesione al fondo rotativo anti-dissesto messo in campo dal decreto enti locali, ma secondo gli ispettori della Ragioneria generale non esaurisce i problemi di Palazzo San Giacomo. I suoi conti nasconderebbero un deficit ulteriore da almeno 300 milioni, perché la revisione delle en-

realtà a ripianare le perdite: se così fosse, non solo la spesa per la ricapitalizzazione rientrerebbe in pieno nel calcolo del Patto, ricacciando il Comune lontano dagli obiettivi fissati dalle manovre nazionali, ma l'intera operazione cozzerebbe contro l'articolo 119 della Costituzione che impedisce agli enti pubblici di indebitarsi per finanziare spese correnti. La Giunta non ci sta e annuncia la preparazione di una contro-memoranda per rispondere alle obiezioni della Ragioneria, e dovrà essere probabilmente la Corte dei conti a dire l'ultima parola: le ultime regole di finanza pubblica (articolo 31, comma 28 della legge 183/2011) permettono di accertare anche a scoppio ritardato il mancato rispetto del Patto, e di applicare le sanzioni nell'anno successivo a quello della "scoperta": se la sezione di controllo della Corte dovesse aderire alla lettura della Ragioneria, quindi, il Comune dovrebbe affrontare anche il taglio alle risorse, lo stop a indebitamento e assunzioni e la stretta del 30% sulle indennità degli amministratori. La questione si intreccia a doppio nodo con l'adesione al fondo anti-default, per la quale Napoli ha già presentato domanda al Viminale.

Il meccanismo passa attraverso l'approvazione di un piano di rientro in grado di sanare gli squilibri dei conti e di ripagare l'aiuto ricevuto dallo Stato, ma per farlo capire occorre evidentemente predeterminare con certezza le dimensioni del buco da coprire. Secondo la Ragioneria gli 850 milioni denunciati dal rendiconto 2011 del Comune non bastano, perché oltre a Ici, Tarsu e multe sono parecchie le tariffe non incassate. E senza far crescere le percentuali di riscossione, anche l'attuazione del piano di rientro che passa necessariamente anche per l'aumento di tariffe e tributi rischia di rivelarsi una salita troppo ripida.

RINCORSA SUL WEB

Delibere, ritardo non scusabile

La "delibera fantasma" che aumenta per il 2012 l'addizionale Irpef del Comune di Vercelli è rispuntata ieri mattina sul sito ufficiale del dipartimento Finanze, ma la sua comparsa non dovrebbe cambiare il conto a carico dei contribuenti. Per essere efficaci già dal 2012, e quindi far sentire i propri effetti sul saldo che si paga già a partire dalle buste paga di dicembre, le delibere vanno infatti pubblicate sul sito delle Finanze entro il 20 dicembre. Un problema analogo riguarda fra gli altri il Comune di Valli del Pasubio (Vicenza), che ha portato l'Irpef locale dal 6 all'8 per mille con una delibera pubblicata dalle Finanze il 24 dicembre, la stessa data in cui hanno trovato spazio sul sito ministeriale le scelte fiscali di Campagnano di Roma ed Ercolano (Napoli), mentre quelle di Casalvolone (Novara) sono entrate nel database con un solo giorno di ritardo, il 21 dicembre, e accompagnate dalle «osservazioni» del dipartimento. Dovrebbero però essere circa 120 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) le delibere locali arrivate in ritardo al ministero. Gli eventuali aumenti previsti in questi atti sono a forte rischio contenzioso, perché la pubblicazione in ritardo fa slittare di 12 mesi l'efficacia delle decisioni locali. I mancati incassi, accertati nei preventivi, si trasformerebbero di conseguenza in debiti fuori bilancio perché sono scaduti i termini anche per trovare entrate alternative in assestamento. (G.Tr.)

NOTIZIE

In breve

FEDERAMBIENTE

Rifiuti con potere calorico a rischio

Smaltimento a rischio a partire dal 1° gennaio per la mancata proroga ai rifiuti con potere calorico. A lanciare l'allarme è Federambiente, preoccupata per «la mancata proroga dopo il prossimo 31 dicembre per il conferimento in discarica di rifiuti, sia urbani sia speciali, contenenti potere calorico (Pci superiore a 13.000 kJ/kg)». In mancanza di una gradualità nell'entrata in vigore si rischiano «gravi difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti in tante parti d'Italia».

AGENZIA DELLE ENTRATE


Aerotaxi, l'imposta spetta al passeggero

L'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi «è a carico del passeggero ed è versata dal vettore». Il debitore è, quindi, il passeggero, mentre il vettore è «mero collettore dell'imposta». La somma pagata a tale titolo dal passeggero non è relativa alla prestazione resa dal vettore e, pertanto, non concorre alla determinazione della base imponibile delle prestazioni di trasporto passeggeri "aerotaxi". Così, con la risoluzione 111/E del 27 dicembre, l'agenzia delle Entrate risponde a un interpellato.

CASSA GEOMETRI

Aliquota all'11,5% già dal 2011

A rettifica di quanto indicato nell'articolo «I beni ai soci debbano in Unico» pubblicato il 21 dicembre, si segnala che l'incremento dell'aliquota del contributo soggettivo per i geometri dall'11% all'11,5% ha avuto la sua prima applicazione già nel 2011 e non nel 2012. Il limite di reddito del 1° scaglione è passato da 142.450 euro relativo al 2011 a 146.300 euro per il 2012.



MASTERPIECE BY POMMERY

EXPERIENCE POMMERY #9
"La Fabrique Sonore"

Plis / Replis 2011, Cuvée de Robin Meier & Ali Momeni.

Vranken Pommery Italia S.p.A. - Via Roma, 44 - 29029 Rivergaro (PC) - Tel. +39 0523.952370 - info@vrankenpommery.it - www.vrankenpommery.it